

---

## IN QUESTO NUMERO

### MONOGRAFIA

Il contratto di inserimento: più luci che ombre.

---

### NOTIZIARIO

- Gestione integrata dei rifiuti: la Legge Regionale dell'Umbria è illegittima in più parti.
  - Nuove regole per le controversie sugli appalti.
  - Incentivi per l'efficienza energetica: via agli acquisti dal 15.04.2010.
  - Bando della Regione Umbria per il finanziamento di interventi volti alla promozione turistica.
- 

### RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Dare dei "deficienti" ai figli non legittima l'allontanamento dalla famiglia.
- Si configura la stabile organizzazione per l'azienda svizzera che opera in Italia attraverso un professionista.
- Decide il giudice italiano sul fallimento della società trasferita all'estero per evadere il fisco.
- La fideiussione prestata dal contribuente non è indice di reddito ai fini dell'accertamento.
- Vietato mandare in onda atteggiamenti che richiamano esplicitamente l'attività sessuale.
- Tariffe TIA fissate dai comuni e non delegabili alle società di gestione rifiuti.
- Le intercettazioni illegali sono inutilizzabili in ogni tipo di giudizio, anche quello di prevenzione.
- Rischia una condanna per diffamazione e vilipendio il direttore di un quotidiano che consente la pubblicazione di un articolo fortemente polemico nei confronti della magistratura.
- La crisi aziendale legittima il licenziamento dei dipendenti giovani e senza carichi familiari.
- La clausola di esclusione dei rischi nella polizza assicurativa non può essere indeterminata.
- Risponde di diffamazione il sindacalista che dà dell'incapace a un dirigente.
- Sulla misura del tasso alcolemico, per la guida in stato di ebbrezza, contano anche i centesimi.
- Perde il posto il banchiere che falsifica la firma della fidanzata per versare.

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

### **Il contratto di inserimento: più luci che ombre.**

Il contratto di inserimento, uno dei contratti “tipici” del Lavoro, ha l’obiettivo palese di favorire l’accesso di nuove leve nel mondo del lavoro e si affianca alla figura tradizionale del contratto di apprendistato.

Disciplinato dagli art. 54-59 del D.Lgs 276/2003 (cd. “Legge Biagi”), esso è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.

Il contratto d’inserimento, quindi, raccoglie l’eredità del contratto di formazione lavoro (pensato per agevolare l’ingresso nel mercato del lavoro di giovani lavoratori), ma a differenza di quest’ultimo non riguarda solo i giovani, ma una più ampia platea di “soggetti deboli” con la finalità di facilitare la collocazione di soggetti disoccupati o inoccupati: persone di età compresa tra 18 e 29 anni; disoccupati tra 29 e 32 anni; lavoratori con più di 50 anni privi del posto di lavoro; lavoratori che intendono riprendere un’attività e che non hanno lavorato per almeno due anni; persone affette da handicap; donne (nelle aree ove il tasso di occupazione femminile sia particolarmente basso o quello di disoccupazione particolarmente alto).

Sul versante dei datori di lavoro esso può essere stipulato da diverse tipologie di soggetti privati (imprese, gruppi di imprese, associazioni professionali, fondazioni ecc.) così come da enti pubblici economici e da enti di ricerca, ad esclusione delle pubbliche amministrazioni.

Lo strumento per realizzare il risultato che si vuole perseguire con questo tipo di contratto va individuato nella definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale d’inserimento diretto ad adeguare le competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, con l’indicazione delle qualifiche che verrà conseguita al termine del progetto stesso ed almeno sedici ore di preparazione teorica.

Nelle ore di preparazione teorica, che devono essere dedicate alla formazione del lavoratore, devono essere anche impartite nozioni di prevenzione antinfortunistica, di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Le modalità di definizione di tali progetti sono affidate ai vari contratti collettivi.

Il contratto va stipulato in forma scritta con l’indicazione specifica del progetto individuale d’inserimento che può essere fatta all’interno del contratto stesso, ovvero quale allegato integrante il contratto. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

Il contratto deve contenere, oltre all’indicazione del progetto individuale d’inserimento, anche il periodo di prova, l’orario di lavoro e la categoria di inquadramento del lavoratore. Essendo un contratto di lavoro a termine, è prevista una durata minima di nove mesi e massima di diciotto mesi, che può essere raddoppiata quando il contratto è stipulato con soggetti portatori di handicap.

Il contratto di inserimento non può essere rinnovato tra le stesse parti, ma si può stipulare un nuovo contratto di inserimento con un diverso datore di lavoro e le eventuali proroghe devono comunque aversi nei limiti stabiliti (18 o 36 mesi).

Sono numerosi i vantaggi che conseguono: innanzitutto, il lavoratore può essere “sotto inquadrato” ossia essere inquadrato con uno o due livelli (al massimo) inferiori rispetto ad un lavoratore già qualificato a parità di mansioni svolte, tranne nel caso di donne residenti in particolari aree geografiche (dove il tasso di occupazione è inferiore al 20% o la disoccupazione è superiore al 10%) a meno che tale sottoinquadramento femminile non sia previsto dal CCNL o da quello territoriale. Sono previste, poi, agevolazioni contributive per le assunzioni con contratto d’inserimento nei confronti di tutti i soggetti sopra menzionati, tranne che per i giovani tra i 18 e 29 anni. Al termine della durata del contratto d’inserimento, infine, non c’è nessun obbligo di mantenere in servizio il lavoratore; tuttavia, qualora l’azienda non mantenga in servizio una certa percentuale dei lavoratori assunti con contratto d’inserimento, non potrà procedere a nuove assunzioni utilizzando la stessa tipologia di contratto.

Un’altra peculiarità del contratto d’inserimento concerne il profilo della contribuzione prevedendo gli stessi benefici che in passato interessavano i contratti di formazione e lavoro. Per le imprese del centro-nord, c’è una riduzione del 25% della contribuzione a carico del datore di lavoro. Per quelle del settore commerciale e turistico la riduzione è del 40%. Per le imprese del mezzogiorno e per quelle artigiane, invece, la contribuzione è dovuta in misura fissa come per gli apprendisti.

Sia per il contratto d’inserimento che per quello di apprendistato sussistono benefici contributivi ma, per l’imprenditore risulta più conveniente ricorrere al primo in quanto, nonostante l’apprendistato sia un contratto con finalità formativa, comporta degli oneri maggiori rispetto all’inserimento e tra questi: l’onere in capo al datore di lavoro di una effettiva formazione professionale e l’affiancamento pratico per l’apprendimento di abilità operative; la durata non inferiore a due anni e non superiore a sei; il fatto che l’apprendistato è diretto ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni a differenza della più ampia categoria che riguarda il contratto di inserimento; infine, il numero massimo di apprendisti che non può superare il 100% dei lavoratori qualificati e specializzati: se, ad esempio, un datore di lavoro non ha dipendenti ovvero ne ha meno di tre, può assumere al massimo tre apprendisti, mentre per i soggetti assunti con contratto d’inserimento non ci sono limiti nel computo.

*(Dott.ssa Elisabetta Vinci)*

## NOTIZIARIO

**Gestione integrata dei rifiuti: la Legge Regionale dell'Umbria è illegittima in più parti.**

La legge della Regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate), nel disciplinare la bonifica delle aree inquinate e la gestione integrata dei rifiuti, contrasta, sotto taluni profili, con la normativa nazionale e comunitaria relativa alla disciplina dei rifiuti e alla valutazione dell'impatto ambientale. È quanto emerge dalla sentenza n. 127 del 08.04.2010 della Corte Costituzionale, con la quale questa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, lettera c), 44 e 46 della LR n. 11/2009. Era stato il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso alla Consulta, a farsi promotore del giudizio di legittimità costituzionale nei confronti della normativa regionale. È illegittimo l'art. 7, lettera c), nella parte in cui prevede che il Comune abbia il compito di rilasciare, rinnovare e modificare l'autorizzazione alla gestione dei centri di raccolta. In materia, rammenta la Corte, la disciplina attiene alla potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela ambientale (sentenze n. 10 e 314 del 2009, n. 62 del 2008), e, in tale materia, è consentito allo Stato emanare regolamenti, per esigenze di uniformità (sentenze n. 233 del 2009 e 411 del 2007). Per quanto riguarda la gestione dei centri raccolta dei rifiuti urbani, in particolare, non è prevista nessuna autorizzazione dalla normativa statale: l'art. 2, D.M. 8 aprile 2008, già intitolato "Autorizzazioni e iscrizioni" – e nel quale il termine "autorizzazioni" è stato sostituito con il termine "approvazioni" dal D.M. 13 maggio 2009 – dispone che "la realizzazione dei centri di raccolta di cui all'art. 1 è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente" (comma 1), e che "il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche" (comma 4). Sul punto la Consulta è netta: «*Dal complesso di queste norme deriva che riguardo all'attività di raccolta di rifiuti, finalmente distinta dallo smaltimento e dal recupero, solo la realizzazione dei centri di raccolta è "approvata" dal Comune, mentre non è necessaria l'autorizzazione per la gestione, richiedendosi solo l'iscrizione del gestore all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 (art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale)*». Pertanto, subordinare la gestione di tali centri al preventivo rilascio di un'autorizzazione da parte del Comune, così come disposto dall'art. 7, comma 1, lettera c), legge regionale n. 11 del 2009, si pone in contrasto con la normativa nazionale che è espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Anche la previsione dell'art. 44 della L.R. Umbria n. 11/2009 è in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria in materia dei rifiuti. Tale norma riguarda la stessa nozione di "rifiuto", afferente ad una materia affidata alla competenza esclusiva dello Stato. Secondo la Consulta, «*non sono consentite esclusioni da parte del legislatore regionale di particolari sostanze o materiali in astratto ricompresi nella nozione di "rifiuto" stabilita dalla legislazione statale in attuazione della direttiva comunitaria (sentenze nn. 61 e 315 del 2009). La norma in oggetto, sottraendo alla nozione di rifiuto taluni residui che, invece, corrispondono alla definizione sancita dall'art. 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE, come "qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi", si pone in contrasto con la direttiva medesima, che funge da norma interposta per la valutazione di conformità della normativa regionale all'ordinamento comunitario (sentenza n. 62 del 2008)*». In definitiva, l'art. 44 della L.R. Umbria n. 11/2009 è illegittimo, nella parte in cui esclude dal campo di applicazione della legge stessa, "i sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti".

Anche la previsione dell'art. 46 della L.R. Umbria n. 11/2009 è in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria in materia dei rifiuti, in quanto pone delle illegittime limitazioni e/o semplificazioni alla procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA). La necessità di esperire la procedura di VIA, invece, scaturisce dalla normativa comunitaria (direttiva 85/337/CEE: art. 4, paragrafo 2) e dalla normativa nazionale (per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 4/2008 ed art. 20, TUA). Sicché, atteso il rinvio alla normativa nazionale - se non vi è una violazione diretta della normativa comunitaria - per i progetti indicati dall'allegato IV al TUA, sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni, non sembra che queste possano derogare all'obbligo di compiere la verifica, potendo solo limitarsi a stabilire le modalità con cui procedere alla valutazione preliminare alla VIA vera e propria: L'obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA, o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale (sentenze n. 225 e n. 234 del 2009), che, nella disciplina statale, costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale. La disciplina statale uniforme non consente, per le ragioni sopra esaminate, di introdurre limiti quantitativi all'applicabilità della disciplina, anche se giustificati dalla ritenuta minor rilevanza dell'intervento configurato o dal carattere tecnico dello stesso (sentenze n. 315 e n. 249, sopra citate).

**Nuove regole per le controversie sugli appalti pubblici.**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 84/2010 è stato pubblicato il D.Lgs 20 marzo 2010 n. 53, che attua la direttiva 2007/66/CE sul "miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici". Le nuove regole, che entreranno in vigore il 27 aprile prossimo, vanno a modificare principalmente alcuni articoli del D.Lgs. 163/06 e puntano a ridurre i tempi delle procedure, sebbene prevedano una clausola dilatoria che blocca la sottoscrizione del contratto per 35 giorni dopo l'aggiudicazione di qualsiasi gara, così da consentire ai perdenti di proporre eventuali ricorsi.

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

### Incentivi per l'efficienza energetica: via agli acquisti dal 15.04.2010.

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con Decreto 26.03.2010, in G.U. 06/04/2010, n. 79 ha definito le modalità di erogazione delle risorse del fondo in relazione alle esigenze specifiche di sostegno alla domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica ed informatica, ecocompatibilità e sicurezza sul lavoro, in un disegno di interventi per la ripresa produttiva, secondo importi congruenti con gli obiettivi ed i limiti delle risorse disponibili. Al fine di assicurare un'attuazione rapida ed efficace dell'intervento agevolativo, sono stanziati i contributi per il sostegno della domanda per obiettivi di efficienza energetica ed informatica, ecocompatibilità e sicurezza sul lavoro, sotto forma di una riduzione, di pari importo, del prezzo di vendita praticato dal cedente all'atto dell'acquisto dei beni rientranti nelle categorie interessate, con diritto al rimborso della riduzione medesima. Per l'attuazione delle misure ci si avvale di organismi esterni alla pubblica amministrazione, anche in relazione a rapporti convenzionali eventualmente già in corso con lo Stato italiano ovvero con nuove convenzioni in relazione alla esperienza tecnologica ed informatica da assicurare nell'attività richiesta per le specificità del servizio a fronte delle esigenze di diffusa operatività sul territorio, nonché alla disponibilità di tecnologie e mezzi per conseguire in maniera ottimale e con immediata operatività lo scopo prefissato dal legislatore secondo le modalità stabilite dal decreto. Le risorse del fondo sono erogate mediante contributi, nelle percentuali di costo indicate nel decreto, sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato dal cedente all'atto dell'acquisto dei beni, al netto dei costi di gestione. I contributi sono corrisposti per operazioni di vendita stipulate non anteriormente alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto e comunque non oltre il 31.12.2010. I contributi sono concessi nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore «de minimis» (in Gazzetta Ufficiale L. 379 del 28.12.2006). I contributi previsti dal decreto non sono cumulabili con altri benefici previsti sul medesimo bene. In caso di acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica, per i quali il preliminare di compravendita sia stato stipulato, con atto di data certa successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione del contributo all'acquirente è subordinata alla sussistenza dell'attestato di certificazione energetica sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 19.08.2005, n. 192, e successive modificazioni, rilasciato da un soggetto accreditato, senza oneri a carico del fondo. A tal fine, entro venti giorni precedenti la stipula del contratto definitivo di compravendita, il venditore, in possesso della predetta documentazione, cura la prenotazione della misura. La stessa viene confermata in sede di stipula del contratto di compravendita, al quale, ai soli fini dell'ottenimento dei contributi, deve essere allegato l'attestato di certificazione energetica. Entro quarantacinque giorni dalla stipula l'acquirente trasmette al predetto soggetto copia autentica dell'atto munita degli estremi della registrazione.

### Bando della Regione Umbria per il finanziamento di interventi volti alla promozione turistica.

Possono usufruire delle agevolazioni previste dal bando:

- Piccole e Medie Imprese;
- raggruppamenti di imprese in accordo con i soggetti pubblici per la realizzazione di "Unioni di prodotto";
- raggruppamenti di imprese per la realizzazione di "Club" di prodotto.

Sono considerate ammissibili le spese riguardanti:

- a) realizzazione di interventi di adeguamento delle sedi di ricezione turistica;
- b) sviluppo dei contenuti d'offerta del prodotto turistico;
- c) promo-commercializzazione del prodotto turistico nei mercati di riferimento.

Il 50% del contributo è liquidato subito dopo la presentazione di richiesta di erogazione, mentre il rimanente 50% alla definizione dell'intervento.

\*\*\*\*\*

## RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

### Dare dei "deficienti" ai figli non legittima l'allontanamento dalla famiglia.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 13897 del 13.04.2010, ha accolto con rinvio il ricorso di un padre, inizialmente accusato di maltrattamenti, che era stato allontanato dai figli. In particolare la sesta sezione penale ha affermato che sgridare i figli e rivolgere loro epiteti come "deficiente" da parte di un padre accusato in passato di maltrattamenti nei loro confronti non è necessariamente sintomo che i maltrattamenti siano ripresi, e non può costituire unico presupposto sul quale basare la misura cautelare prevista dall'art. 282bis c.p.p., imponendogli l'allontanamento dalla casa familiare, trattandosi di un atteggiamento certo scarsamente apprezzabile come

strumento educativo, e tuttavia generalmente ricorrente nei rapporti familiari.

### Si configura la stabile organizzazione per l'azienda svizzera che opera in Italia attraverso un professionista.

Sono tassati in Italia i redditi di una società svizzera che qui opera attraverso un professionista non indipendente, anche in assenza del duplice presupposto per la configurazione di un centro di attività stabile. La Sezione Tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza 8488 del 09.04.2010, ha infatti interpretato l'art. 5 della Convenzione italo-svizzera, nel senso della «non necessità, ai fini dell'esistenza di una stabile organizzazione, di una compresenza dell'elemento oggettivo (c.d. stabile organizzazione materiale) e di quello soggettivo (c.d. stabile or-

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)



*ganizzazione personale), consistente nella presenza stabile in Italia di un soggetto non indipendente avente il potere di concludere contratti. Si ha stabile organizzazione "soggettiva" o "personale" quando la società svizzera dispone stabilmente in Italia di un agente non indipendente, munito di potere di rappresentanza e quindi abilitato a concludere contratti, anche se lo stesso deve agire sulla base di dettagliati ordini o direttive della società svizzera».*

#### **Decide il giudice italiano sul fallimento della società trasferita all'estero per evadere il fisco.**

Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8426 del 09.04.2010, hanno dichiarato infondato il ricorso di un imprenditore che aveva trasferito (al solo scopo di non versare i tributi presso l'erario) la sua società in Romania, anche se di fatto gli affari e la conseguente situazione di dissesto si erano verificati in Italia.

#### **La fideiussione prestata dal contribuente non è indice di reddito ai fini dell'accertamento.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6753/10, ha respinto il ricorso incidentale del fisco confermando la decisione della commissione tributaria regionale che aveva annullato l'atto impositivo sul punto delle garanzie presentate dal contribuente. In sostanza secondo la sezione tributaria in tema di accertamento sintetico delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la prestazione di fideiussioni non fa presumere il possesso della disponibilità economica corrispondente a quanto garantito.

#### **Vietato mandare in onda atteggiamenti che richiama esplicitamente l'attività sessuale.**

Rischia una salata sanzione amministrativa l'emittente televisiva che di notte manda in onda dei programmi spinti, e cioè esibendo "corpi umani" che richiamano, con pose e atteggiamenti, "in modo esplicito e oggettivo l'attività sessuale". Non solo. Il Garante può contestare il programma anche dopo qualche anno dalla messa in onda, dipende da quanto dura l'istruttoria. Lo ha stabilito il Tar del Lazio che, con la sentenza n. 5874 dell'8.04.2010, ha respinto il ricorso di un'emittente televisiva che fra il 2004 e il 2005 aveva mandato in onda di notte delle scene molto piccanti, tacciate dal Garante come pornografiche. Nelle motivazioni i giudici spiegano i limiti della restrizione, rispondendo alla società che sosteneva di aver messo in onda scene solo erotiche e per giunta di notte. In particolare secondo il Collegio, nelle scene oggetto delle trasmissioni contestate, l'esibizione dei corpi umani non presentava carattere di neutralità ma si accompagnava a pose e atteggiamenti richiamanti, in modo esplicito e oggettivo l'attività sessuale e ciò, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza e gli indirizzi espressi dall'Agcom nella delibera n. 23/07/CSP, vale a configurare le trasmissioni in esame come pornografiche e a far ritenere sussistente la violazione del richiamato art. 4, comma 1, lett. b). Inoltre, tale disposizione contiene infatti un divieto di carattere assoluto rispetto alla trasmissione di programmi pornografici e la messa

in onda in orario notturno non fa venire meno né il carattere pornografico né l'operatività del divieto, avendo il legislatore scelto, mediante il divieto assoluto di trasmissione di programmi televisivi aventi i contenuti vietati, di tutelare incondizionatamente valori e interessi ritenuti primari.

#### **Tariffe TIA fissate dai comuni e non delegabili alle società di gestione rifiuti.**

Le tariffe della TIA non possono essere fissate dalla società di gestione dei rifiuti e il comune non può delegare questa funzione. Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8313 del 08.04.2010 hanno precisato che il potere impositivo è espressione della sovranità dello Stato, in generale, e della posizione di supremazia degli enti pubblici locali rispetto ai cittadini amministrati. Dunque, rispetto a questo "quadro ordinamentale", l'ipotesi della delega del potere impositivo ad un soggetto privato, nella specie una s.p.a. che delibera attraverso un consiglio di amministrazione che risponde soltanto ai soci della società, invece che con delibera consiliare adottata dai rappresentanti eletti dai cittadini destinatari dell'imposizione, appare del tutto illegittima. Al contrario, dicono i Supremi Giudici, può essere delegato il servizio della riscossione dei tributi, ma non il potere impositivo connaturato allo statuto necessariamente pubblicistico dell'ente impositore.

#### **Le intercettazioni illegali sono inutilizzabili in ogni tipo di giudizio, anche quello di prevenzione.**

Nei processi cittadini sempre tutelati da intercettazioni illegali. Infatti quelle inutilizzabili nel giudizio penale di cognizione lo sono anche nel procedimento di prevenzione e in ogni altro giudizio, civile o amministrativo. Lo hanno stabilito le Sezioni unite penali della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 13426 del 09.04.2010, hanno rivendicato la l'importanza del "giusto processo" anche nella fase di prevenzione e hanno risolto un acceso contrasto giurisprudenziale sul tema caldo delle intercettazioni. Ben trentuno pagine per motivare una decisione destinata a far discutere in un ben preciso principio di diritto secondo cui «*le intercettazioni dichiarate inutilizzabili a norma dell'art. 271 c.p.p., così come le prove inutilizzabili a norma dell'art. 191 c.p.p., perché acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, non sono suscettibili di utilizzazione agli effetti di qualsiasi tipo di giudizio, ivi compreso quello relativo alla applicazione di misure di prevenzione*».

#### **Rischia una condanna per diffamazione e vilipendio il direttore di un quotidiano che consente la pubblicazione di un articolo fortemente polemico nei confronti della magistratura.**

Lo ha affermato la Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 13198 del 08.04.2010, ha respinto il ricorso del direttore di un noto quotidiano, che aveva pubblicato un articolo considerato diffamatorio contro l'istituzione della Magistratura nel suo insieme. La Suprema Corte, condiviso le ragioni della Corte d'Appello, che aveva motivato la sentenza di condanna

nei confronti del direttore anche in termini di “vilipendio”. Da parte sua la difesa negava che potesse trattarsi di vilipendio, dal momento che l’articolo non intendeva investire l’istituzione della Magistratura in quanto tale, ma si riferiva esclusivamente a fatti determinati attribuiti all’iniziativa di singoli magistrati. La quinta sezione penale della Corte ha però respinto questa linea difensiva, sottolineando come l’articolo prospettasse un inaccettabile disegno dei magistrati a danno dei carabinieri, tacciandoli di “deviazionismo dai doveri istituzionali” e screditando di fatto la loro funzione istituzionale.

#### **La crisi aziendale legittima il licenziamento dei dipendenti giovani e senza carichi familiari.**

E soprattutto se appartengono all’amministrazione e cioè al settore meno creativo e produttivo. Insomma in caso di ristrutturazione aziendale, la scelta dell’imprenditore di tagli di personale può cadere sui neo assunti. Lo ha stabilito la sezione lavoro della Corte di Cassazione che, con la sentenza 8237 del 07.04.2010, ha respinto il ricorso di una dipendente licenziata a causa di una crisi aziendale. La ragazza, che prestava servizio presso l’amministrazione di una società d’informatica, aveva presentato ricorso per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento, sia per mancata motivazione dello stesso, sia per inesistenza di un dissesto aziendale. A riprova di ciò la dipendente affermava infatti che l’imprenditore in quell’anno aveva aumentato gli stipendi di alcuni dei suoi programmatori. La Corte però, nel respingere il ricorso, ha motivato la propria decisione affermando in primo luogo che ben poteva il datore, per scongiurare il peggio, aumentare lo stipendio ai lavoratori maggiormente specializzati del reparto, per evitare che essi potessero spostarsi in imprese concorrenti. Inoltre i giudici hanno ribadito che in tema di giustificato motivo di licenziamento, operato in caso di necessità di ristrutturazione aziendale, è legittima la scelta imprenditoriale di licenziare la dipendente più giovane del comparto che presenta l’esubero e priva di carichi di famiglia. In tale contesto la prova della non utilizzabilità della lavoratrice in altri settori si può desumere dalla mancata qualifica specifica per il passaggio al settore creativo e maggiormente produttivo.

#### **La clausola di esclusione dei rischi nella polizza assicurativa non può essere indeterminata.**

La Cassazione fissa dei paletti alla possibilità di inserire nella polizza assicurativa dell’azienda clausole che limitano indiscriminatamente i rischi. È infatti vessatoria quella che esclude la copertura per danni “da qualsiasi causa determinati”. Lo ha stabilito la Suprema corte che, con la sentenza n. 8235 del 07.04.2010, ha accolto il ricorso di un’impresa edile che aveva stipulato una polizza con una compagnia di assicurazione nella quale venivano esclusi i danni a condutture e impianti sotterranei “da qualsiasi causa determinati”. «*Configura una non consentita limitazione di responsabilità, ex art. 1229 c.c.*» si legge nel passaggio chiave della sentenza «*la clausola di un contratto assicurativo che, nell’escludere l’assicurazione del relativo rischio, ipotizza in modo ampio ed indiscriminato la*

*non “comprensione” dei danni nell’oggetto del contratto stesso. Inoltre l’esame e il giudizio sulla vessatorietà di una clausola debbono prescindere da dati meramente formali, come quelli in tema di sottoscrizione ex art.1341, 2° comma, c.c. (fermo restando che tale norma, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina delle clausole vessatorie, di cui alla legge n. 52/96 prima e al Codice del consumo poi, non è applicabile all’attualità, al rapporto professionista-imprenditore/consumatore, ma solo a quello riguardante soggetti in posizione di “parità” contrattuali, vale a dire contraenti o entrambi persone fisiche o entrambi professionisti-imprenditori)».*

#### **Risponde di diffamazione il sindacalista che dà dell’incapace a un dirigente.**

E anche se si tratta di frasi pronunciate nel contesto di una polemica sindacale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 13197 del 08.04.2010, respingendo il ricorso di un sindacalista C.I.S.A.L che, in una lettera indirizzata al Direttore dell’azienda, tacciava i capi-servizio di “incapacità, ignoranza, insulti, istigazioni, discriminazione e persecuzioni creanti un clima di tensione sul lavoro”. Il sindacalista si è giustificato affermando che intendeva attribuire a tali frasi un “significato sociale”, senza voler attaccare la sfera morale o la reputazione dei capi-servizio. La Suprema Corte è stata tuttavia ferma nel respingere tale interpretazione, stabilendo che “sussiste il reato di diffamazione quando un rappresentante sindacale insulta i dirigenti dell’azienda con frasi che investono le loro qualità personali, operando un’attribuzione generica e indiscriminata, senza riferimento ad episodi per sé oggetto di critica, anche se si tratta di frasi che si calano nel contesto della polemica sindacale.

#### **Sulla misura del tasso alcolemico, per la guida i stato di ebbrezza, contano anche i centesimi.**

La Cassazione segna un punto importante contro i pirati della strada abbassando di fatto la soglia del tasso alcolemico sufficiente per il sequestro della macchina. Infatti, il tasso di alcool nel sangue va misurato tenendo conto anche dei centesimi, nonostante le norme contenute nella riforma di due anni fa parlano solo di decimi. Lo ha stabilito la Suprema corte che, con la sentenza n. 12904 del 07.04.2010, ha accolto il ricorso della Procura di Pordenone presentato contro il dissequestro di un’auto. In particolare l’uomo era stato sorpreso a guidare con un tasso alcolemico pari a 1,51 ma il Tribunale delle Libertà non aveva convalidato la misura cautelare perché la legge del 2007 parla di una soglia pari all’1,5 e non riguarda anche i centesimi. Di diverso avviso la Suprema corte che ha invece sottolineato l’importanza di questi nonostante il silenzio del legislatore in proposito la cui volontà, ha precisato la quarta sezione penale, deve essere infatti ricostruita in termini opposti rispetto a quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata.

#### **Perde il posto il banchiere che falsifica la firma della fidanzata per versare.**

Ciò anche se lei è consenziente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza sentenza n. 8641 del 12.04.2010, ha accolto il secondo motivo del ricorso

so incidentale di un Istituto di Credito, che rivendicava la legittimità del licenziamento intimato ad un dipendente il quale, in passato, aveva più volte falsificato la firma della sua compagna per fare dei versamenti sul conto. Il dipendente era stato scoperto perchè la ragazza, in un primo momento consenziente, aveva denunciato il fatto in seguito alla separazione dallo stesso. Il giudice di merito, valutando le motivazioni del comportamento del giovane, aveva ritenuto eccessiva la sanzione, affermando la totale mancanza di volontà del lavoratore di procurare un danno al datore di lavoro. In poche parole, non poteva dirsi decaduto il vincolo fiduciario che è fondamento di ogni rapporto lavorativo. La Cassazione ha però ribaltato tale decisione affermando che, il nocunto della sfera patrimoniale del datore di lavoro, se può concorrere a fornire elementi per la valutazione di gravità del comportamento inadempiente, non è decisiva per escludere che possa dirsi irrimediabilmente incrinato il rapporto di fiducia, da valutarsi in concreto in considerazione della realtà aziendale e delle mansioni.

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL. : +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)